

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A CURA DEL

COMITATO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale

Ottantesimo della sessione 13 febbraio - 9 marzo 2012

Esame dei rapporti presentati dagli Stati Parte ai sensi dell'articolo 9

della Convenzione

Osservazioni conclusive

del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Italia

1. Il Comitato ha esaminato i Rapporti periodici dell'Italia dal XVI al XVIII

(CERD/C/ITA/16-18), presentati in un unico documento, nel corso delle sue sessioni 2156ma e 2157ma (CERD/C/SR.56 e CERD / C /SR.57), tenutesi il 5 marzo 2012. E nella sua 2164ma sessione (CERD / C / SR.64), tenutasi il 9 marzo 2012, ha approvato le seguenti osservazioni conclusive.

A. Introduzione

2. Il Comitato accoglie con favore il rapporto e loda la regolarità con quale lo Stato Parte ha interagito con il Comitato. Esprime apprezzamento per il dialogo tenuto con la ampia delegazione dello Stato Parte e ringrazia per le informazioni fornite oralmente ad integrazione del rapporto. Il Comitato accoglie con favore il dialogo positivo e costruttivo con la delegazione dello Stato Parte come pure i suoi sforzi per rispondere ai quesiti posti dai membri del Comitato.

B. Aspetti positivi

3. Il Comitato prende atto con interesse della prossima revisione della legge n482/1999 per consentire il riconoscimento delle comunità dei Rom, Sinti e Camminanti quali minoranze.4. Il Comitato rileva inoltre il

rafforzamento dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e le attività rilevanti intraprese dall'UNAR durante il periodo in esame.

5. Il Comitato accoglie con favore le misure legislative di inversione del onere della prova al convenuto per le cause civili di discriminazione razziale.

6. Il Comitato accoglie con favore la ratifica avvenuta il 5 giugno 2008 della Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa e la dichiarazione dello Stato Parte relativa all'imminente emendamento al Codice Penale per fronteggiare i discorsi di incitamento all'odio su Internet.

7. Il Comitato accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di predisporre entro settembre 2012 un nuovo Piano nazionale d'azione contro tutte le forme di discriminazione razziale e di implementare a livello nazionale la Dichiarazione di Durban e il Programma d'azione.

8. Il Comitato accoglie con favore l'adozione il 24 febbraio 2012 della Strategia nazionale per l'inclusione delle comunità dei Rom, Sinti e Camminanti nel Quadro dell'Unione Europea che copre settori chiave rilevanti quali l'istruzione, l'occupazione, la salute e l'alloggio.

9. Il Comitato nota con particolare interesse le informazioni fornite dallo Stato Parte sulla creazione di un nuovo Ministero per Cooperazione e integrazione, responsabile, tra l'altro, delle relazioni interetniche.

10. Il Comitato accoglie con favore l'informazione che lo Stato Parte sta considerando di ritirare la sua dichiarazione circa l'articolo 4 della Convenzione.

C. Preoccupazioni e raccomandazioni

11. Il Comitato prende atto dei dati statistici forniti sugli stranieri e sulle attività dell'UNAR, ma si rammarica per l'assenza nel Rapporto di dati sulla composizione etnica della popolazione. È altresì estremamente preoccupato per il censimento che ha avuto luogo a seguito dello stato di emergenza imposto nel maggio 2008 e il "Decreto per l'emergenza nomadi" (NED) circa gli insediamenti di comunità nomadi in Italia. È preoccupato per la informazione che nel corso di tale censimento siano state prese le impronte digitali e le fotografie dei residenti dei campi Rom e Sinti inclusi i bambini. Il Comitato prende atto della dichiarazione resa dallo Stato Parte che tali dati siano stati all'epoca distrutti.

Il Comitato invita lo Stato Parte a compilare dati disaggregati su la composizione etnica della sua popolazione. In considerazione della sua Raccomandazione Generale n ° 8 (1990) sulla identificazione rispetto ad una determinato gruppo etnico o razziale, il Comitato desidera ricordare che i modi in cui gli individui sono identificati come membri di gruppi razziali o etnici dovrebbero essere istituiti su base volontaria e anonima, e sulla base di auto-identificazione da parte delle persone interessate. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato Parte si astenga dal condurre censimenti di emergenza mirati a gruppi minoritari.

Il Comitato raccomanda fortemente che lo Stato Parte informi le comunità interessate che i dati del precedente censimento di emergenza sono stati distrutti.

12. Il Comitato si rammarica che le disposizioni di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione italiana non includano i non cittadini nè è chiaro al Comitato che il reato di discriminazione razziale nella legislazione dello Stato Parte includa sia la finalità che l'effetto di atti vietati (art. 1).

In considerazione della sua Raccomandazione Generale n ° 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini, il Comitato esorta lo Stato Parte ad garantire che i non-cittadini godano di pari protezione e riconoscimento davanti alla legge. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di garantire che la sua legislazione e politiche non discriminino, in finalità o effetti, sulla base della razza, colore, ascendenza o l'origine nazionale o etnica. Il Comitato richiama l'attenzione dello Stato Parte sull'importanza di assicurare che le garanzie legislative contro la discriminazione razziale si applichino ai non cittadini indipendentemente dal loro status di immigrazione.

13. Il Comitato è preoccupato che, nonostante l'impegno dello Stato Parte alla sua creazione, non è stata ancora istituita una commissione nazionale per i diritti umani. In base alle informazioni ricevute dal Comitato, il disegno di legge pertinente, attualmente nella Seconda Camera (Camera dei Deputati), è stato finalizzato senza un'adeguata consultazione degli attori della società civile (art. 2).

Il Comitato prende atto dell'impegno assunto dallo Stato Parte di concludere al più presto il lungo processo volto a creare una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi (Allegato alla Risoluzione dell'Assemblea Generale 48/134 del 20 dicembre 1993).

Il Comitato esorta lo Stato Parte a coinvolgere attivamente gli attori della società civile in questo processo e di emendare il disegno di legge n. 4534 per garantire che l'istituzione sia pienamente conforme con i Principi di Parigi. Il Comitato invita lo Stato Parte a richiedere l'assistenza tecnica da parte dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani.

14. Il Comitato nota preoccupazioni sollevate in merito alla necessità di aumentare l'indipendenza dell'UNAR come unico organo di uguaglianza istituito in conformità con le Direttive dell'Unione Europea (art. 2).

Rilevando l'impegno dello Stato Parte a migliorare l'indipendenza funzionale, amministrativa e di gestione dell'UNAR, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte adotti le misure necessarie per garantire l'indipendenza di UNAR in modo che possa implementare le sue attività in maniera più efficiente.

15. Il Comitato deplora gli sgomberi mirati delle comunità di Rom e Sinti avvenute dal 2008 nel contesto del NED e prende atto con preoccupazione della mancanza di rimedi forniti loro nonostante la sentenza di annullamento del NED da parte del Consiglio di Stato nel novembre 2011. Teme che gli sgomberi forzati abbiano reso alcune famiglie di Rom e Sinti senza fissa dimora e si rammarica per i modi in cui il personale di sicurezza e gli accessi video-controllati ad alcuni di questi campi vengano utilizzati. Come indicato nelle sue Osservazioni conclusive precedenti, il Comitato è preoccupato che le popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, sia cittadini che non cittadini (stranieri), vivano in una situazione di segregazione de facto dal resto della popolazione in campi, che spesso mancano dei servizi più basilari. Il Comitato prende atto della dichiarazione della delegazione sull'intenzione di adottare una nuova politica della casa a favore di Rom e Sinti (art. 3).

Il Comitato invita lo Stato Parte ad adottare le misure necessarie per evitare gli sgomberi forzati e fornire un'alternativa adeguata in materia di casa per queste comunità. Sollecita inoltre lo Stato Parte ad

astenersi dal sistemare i Rom in campi fuori dalle aree popolate, senza servizi base quali i servizi sanitari e l'istruzione. Tenendo conto delle sue Raccomandazioni Generali n. 27 (2000) in materia di discriminazione nei confronti dei Rom e il n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini, così come del Piano Nazionale per l'inclusione delle comunità di Rom, Sinti e Camminanti, il Comitato incoraggia lo Stato Parte di intensificare gli sforzi per evitare la segregazione residenziale delle comunità di Rom e Sinti

comunità, cittadini e non cittadini(stranieri), e di sviluppare programmi di edilizia popolare per loro.

Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare misure appropriate per fornire rimedi efficaci ai membri delle comunità Rom e Sinti per tutti gli effetti negativi che hanno seguito l'attuazione del NED, anche fornendo loro alloggi adeguati e garantendo che campi di segregazione non siano l'unica soluzione abitativa a loro disposizione.

16. Pur rilevando che la legge n 654/1975 punisce la discriminazione razziale e che la Legge 205/1993 (Legge Mancino), prevede circostanze aggravanti per i reati comuni commessi con motivazioni razziali, il Comitato è preoccupato che la disposizione delle circostanze aggravanti venga utilizzata quando un movente razzista sembra essere l'unica motivazione, ma non quando ci sono motivazioni miste. Il Comitato si rammarica anche per la mancanza di informazioni sulle decisioni adottate in applicazione della presente disposizione e le sanzioni per la propaganda di superiorità razziale o etnica (art. 4).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di modificare l'articolo 61 del Codice Penale in modo da stabilire che un reato con motivazione razzista costituisce una circostanza aggravante, anche nei casi dove ci sono motivazioni miste. Raccomanda inoltre che lo Stato Parte adotti le misure necessarie per perseguire e punire i casi di diffusione di idee di superiorità razziale e di incitamento alla violenza o al crimine di matrice razzista, in conformità alle disposizioni di legge e con l'articolo 4 della Convenzione.

17. Il Comitato è estremamente preoccupato per la prevalenza di discorsi razzisti, la stigmatizzazione e gli stereotipi nei confronti di Rom, Sinti, Camminanti e non cittadini(stranieri). Il Comitato è preoccupato che nei pochi casi in cui i politici sono stati perseguiti per affermazioni discriminatorie, le sospensioni dell'esecuzione hanno permesso ai perseguiti di proseguire le loro attività politiche e di eleggibilità alle elezioni. Il Comitato rileva che il diritto fondamentale alla libertà di espressione non protegge la diffusione di idee di superiorità razziale o di incitamento all'odio razziale. Il Comitato è anche preoccupato del fatto che la discriminazione razziale sia in aumento nei media e su Internet, in particolare sui social network (artt. 2 e 4).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di:

- a) Adottare misure appropriate per perseguire gli individui, compresi i politici, per gli atti di cui all'articolo 4, e per garantire che il principio giuridico della sospensione dell'esecuzione non impedisce alla giustizia di prevalere. Il Comitato desidera sottolineare che il fondamentale diritto alla libertà di espressione non deve sottrarre ai principi di uguaglianza e di non discriminazione in quanto l'esercizio del diritto della libertà di espressione porta con sé responsabilità speciali, tra cui l'obbligo di non diffondere idee sulla superiorità razziale o di odio.

- b) Rafforzare il mandato dell'Autorità che controlla i media per assicurare che le affermazioni razziste siano perseguite e alle vittime concesse le riparazioni. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di assicurarsi che i media non stigmatizzino, stereotipino o bersaglino in maniera negativa i non cittadini e le minoranze etniche. Incoraggia lo Stato Parte a invitare i media a rispettare rigorosamente la Carta di Roma, al fine di evitare un linguaggio razzista, discriminatorio o preconcetto. Incoraggia inoltre lo Stato Parte a considerare di ratificare il Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea sulla criminalità informatica relativa alla criminalizzazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi tramite i sistemi computerizzati.
- c) Sensibilizzare i giornalisti e operatori dei media sulla loro responsabilità a non diffondere pregiudizi e ad evitare di riportare incidenti che coinvolgano non cittadini (stranieri), membri di comunità Rom e Sinti in un modo che stigmatizzi tali comunità nel loro complesso, tenendo conto delle sue Raccomandazioni Generali n. 27 (2000) in materia di discriminazione nei confronti dei Rom e il n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini (stranieri).

18. Il Comitato è profondamente preoccupato per diversi casi di violenza razzista e gli omicidi di un numero di migranti, comprese le persone di discendenza africana e membri delle comunità Rom e Sinti. È altresì preoccupato per la violenza razzista manifestata nei confronti di membri di queste gruppi, compresa la distruzione dei loro beni (artt. 2, 4 e 6).

Tenendo conto della sua Raccomandazione Generale n° 31 (2005) sulla prevenzione della discriminazione razziale nell'amministrazione e nel funzionamento del sistema di giustizia penale, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte garantisca la sicurezza e l'integrità dei non-cittadini (stranieri), e di Rom e Sinti, senza alcuna discriminazione, adottando misure per prevenire atti di violenza razzista contro di loro, e di assicurare un'azione pronta da parte della polizia, dei pubblici ministeri e dei giudici e assicurarsi che gli autori, incluse le autorità politiche, non godano di impunità de jure o de facto. Raccomanda anche che lo Stato Parte raccolga sistematicamente dati sui crimini d'odio razziale.

19. Il Comitato si rammarica che le comunità Rom, Sinti e Camminanti continuino a subire una grave emarginazione e discriminazione. Esprime rammarico che misure come il NED abbiano favorito stereotipi, pregiudizi e atteggiamenti negativi verso queste comunità. Il Comitato deplora la persistenza di stereotipi che associano le minoranze etniche e non cittadini (stranieri) con la criminalità, e l'Islam con il terrorismo (artt. 3 e 5).

In vista del Piano nazionale per l'inclusione delle comunità di Rom, Sinti e Camminanti, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte avvii consultazioni con queste comunità e le organizzazioni che li rappresentano per l'attuazione, monitoraggio e valutazione di tale questa strategia. Particolare attenzione dovrebbe essere data al godimento dei loro diritti economici, sociali e culturali, nonché attività di sensibilizzazione sulla tolleranza, il rispetto della diversità, la coesione sociale e la non discriminazione nella società italiana. Il Comitato, tenendo conto delle sue Raccomandazioni Generali n. 27 (2000) discriminazione contro i Rom e n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini (stranieri), invita lo Stato Parte a tenerlo informato per quanto riguarda l'attuazione e l'impatto delle azioni previste dal summenzionato Piano.

Tenendo conto dell'intersezione esistente fra discriminazione razziale e religiosa, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte aumenti i suoi sforzi per prevenire e combattere la discriminazione razziale contro i Musulmani e favorisca il dialogo con le comunità musulmane.

20. Il Comitato esprime la sua preoccupazione che i minori delle comunità Rom e Sinti continuino a subire discriminazioni in materia di accesso all'istruzione. È preoccupato per le informazioni che gli sgombri forzati e le condizioni di alloggio inadeguate abbiano influenzato negativamente l'iscrizione scolastica e la frequenza dei bambini di queste comunità.

Il Comitato è inoltre preoccupato per il tasso di abbandono della scuola superiore e il basso numero di bambini Rom e Sinti iscritti alle scuole secondarie oltre al fatto che pochissimi di loro proseguono nella istruzione superiore (art. 5).

Il Comitato esorta lo Stato Parte ad intensificare gli sforzi per assicurare l'effettivo accesso all'istruzione da parte dei bambini Rom e Sinti e di altri gruppi vulnerabili. Il Comitato raccomanda che lo Stato Parte adotti tutte le misure necessarie per facilitare l'inclusione di tutti i bambini Rom e Sinti nel sistema scolastico. A questo proposito, il Comitato incoraggia lo Stato Parte al fine di evitare attuare politiche che possano indirettamente discriminare nei confronti di questi gruppi o influenzare la loro frequenza scolastica. Si raccomanda allo Stato Parte di assicurarsi che il provvedimento amministrativo che limita al 30% il numero di bambini con nazionalità non italiana in ciascuna classe non influisca negativamente sull'iscrizione scolastica di minori provenienti da gruppi più vulnerabili.

Il Comitato esorta lo Stato Parte a reclutare personale scolastico tra i membri delle comunità Rom e Sinti, per promuovere una educazione interculturale nelle scuole e per fornire formazione al personale scolastico e attività di sensibilizzazione per i genitori Rom e Sinti.

21. Il Comitato lamenta la mancanza di informazioni sulla situazione delle donne migranti e donne appartenenti alle comunità Rom e Sinti. Teme che la situazione già deplorabile di questi gruppi per quanto riguarda il godimento dei diritti umani in Italia possa essere peggiore per le donne appartenenti a queste comunità (art. 5).

Tenendo conto della sua Raccomandazione Generale n. 25 (2000) sulla discriminazione razziale connessa con la dimensione di genere, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte fornisca dati sulle difficoltà incontrate dalle donne Sinti e Rom come pure le donne migranti, e che fornisca informazioni sulle misure adottate per garantire a tali donne l'uguale godimento dei loro diritti sanciti dalla Convenzione.

22. Il Comitato è preoccupato che, nonostante le sue precedenti raccomandazioni, le precarie condizioni nei centri di assistenza, accoglienza e identificazione siano peggiorate con l'arrivo di migranti dal Nord Africa, soprattutto negli ultimi anni. Il Comitato è preoccupato per le informazioni secondo cui i migranti hanno più probabilità di essere arrestati e spesso ricevono pene più severe rispetto Italiani. Questa situazione può anche essere stata aggravata dalla legge n.94/2009, che criminalizza l'ingresso e la permanenza irregolare in Italia, e la legge n. 129/2011 che consente la detenzione dei migranti irregolari per un massimo di 18 mesi. Il Comitato è preoccupato dalle violazioni alle norme internazionali in materia di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo come dimostrato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2012 contro lo Stato Parte per l'espulsione collettiva di 24 somali ed eritrei (artt. 2 e 5).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di:

- a) Adottare le misure necessarie per garantire che le condizioni nei centri per i rifugiati e richiedenti asilo siano conformi agli standard internazionali. Il Comitato prende atto della dichiarazione dello Stato Parte che si stanno intraprendendo i passi preliminari per attuare la decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo inclusi accordi bilaterali con i Paesi del Nord Africa al fine di evitare simili violazioni dei diritti umani in futuro. Il Comitato desidera ribadire che lo Stato Parte ha l'obbligo sotto il suo diritto internazionale per i diritti umani a rispettare il principio di non-refoulement e di garantire che i migranti non siano soggetti a espulsioni collettive.
- b) Cercare di eliminare gli effetti discriminatori di alcune parti della sua legislazione e prevenire arresti e condanne più severe basate esclusivamente sull'origine o status degli individui sul suo territorio e monitorare e punire la discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine.
- c) Adottare una strategia globale a lungo termine per la protezione dei rifugiati e richiedenti asilo in aggiunta a qualsiasi misura di emergenza in conformità con la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 in materia di status di rifugiato.

23. Il Comitato prende atto delle difficoltà incontrate da parte di non-cittadini(stranieri) nell'accedere ad alcuni servizi sociali forniti in particolare dalle autorità locali. Ad esempio, secondo la legge 133/2008 non possono accedere rimborsi d'affitto offerti dallo Stato Parte senza fornire un certificato di residenza per un minimo di dieci anni. Il Comitato esprime la propria preoccupazione che la discriminazione contro i non-cittadini(stranieri) nel mercato del lavoro persiste. E' anche preoccupato per la mancanza di una protezione legale appropriata per i migranti, in particolare contro condizioni di lavoro di sfruttamento e abuso.

In linea con la sua Raccomandazione Generale n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini (stranieri), il Comitato raccomanda che lo Stato Parte rimuova gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti economici, sociali e culturali da parte di non-cittadini (stranieri), in particolare il loro diritto alla educazione, ad un alloggio adeguato, al lavoro e alla salute. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di emendare la sua legislazione per consentire i migranti privi di documenti di rivendicare diritti derivanti dalla precedente occupazione e di presentare denunce, indipendentemente dallo stato di immigrazione.

Raccomanda inoltre che lo Stato Parte prenda tutte le altre misure per eliminare la discriminazione contro i non-cittadini (stranieri) in relazione ai requisiti e le condizioni di lavoro.

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di rivedere alcune delle sue politiche amministrative e di organizzare attività di sensibilizzazione per le autorità regionali e locali sul divieto di discriminazione razziale, compreso l'accesso non discriminatorio ai servizi sociali servizi.

24. Il Comitato rileva che un certo numero di Rom che è giunto in Italia dopo lo smantellamento dell'ex Jugoslavia ha vissuto in Italia per molti anni senza la cittadinanza, una situazione che colpisce anche i loro figli Il Comitato rileva che la cittadinanza per i bambini nati in Italia i cui genitori sono stranieri deve essere ancora concessa (art. 5).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di adottare misure per facilitare l'accesso alla cittadinanza per apolidi Rom, Sinti e non cittadini (stranieri) che hanno vissuto in Italia da molti anni, e fare particolare attenzione e rimuovere gli ostacoli esistenti. Tenendo conto della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, il Comitato raccomanda anche allo Stato Parte di adottare misure per ridurre l'apolidia, in particolare l'apolidia tra i minori Rom e Sinti e i bambini nati in Italia.

25. Il Comitato prende atto del numero persistentemente basso di procedimenti e condanne per discriminazione razziale, nonostante molte manifestazioni di discriminazione razziale o etnica e gli stereotipi. Pur rilevando che una revisione della Legge n. 654 è in elaborazione per aumentare rimedi efficaci per le vittime di discriminazione razziale, teme che lo Stato Parte non abbia adottato misure efficaci per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rimedi giuridici a disposizione delle vittime nonché di ridurre i costi dei procedimenti giudiziari (artt. 2 e 6).

Il Comitato chiede allo Stato Parte di fornire dati statistici sulle denunce, sui procedimenti giudiziari e le condanne relative ad atti di razzismo e xenofobia, nonché della compensazione data alle vittime di tali atti. Il Comitato raccomanda inoltre che UNAR continui la sua collaborazione con le organizzazioni non governative nella assistenza alle vittime di razzismo e incoraggia lo Stato Parte a rivedere il sistema di registrazione in modo da facilitare l'inserimento delle organizzazioni non governative sulla "lista", consentendo loro di avviare l'azione legale per conto delle vittime.

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di sensibilizzare la popolazione, compresi i gruppi sociali più vulnerabili, circa i rimedi giuridici e amministrativi e aumentare i servizi legali gratuiti per tali gruppi. Chiede che lo Stato Parte includa ulteriori informazioni sulle misure adottate per migliorare il risarcimento delle vittime di discriminazione razziale nel suo prossimo rapporto periodico.

26. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di formazione sistematica specializzata per funzionari delle forze dell'ordine sugli obblighi internazionali dello Stato Parte ai sensi della Convenzione, che può spiegare l'esiguo numero di procedimenti giudiziari e condanne per discriminazione razziale, nonostante l'elevato numero di crimini e violenza per odio (Artt. 2, 6 e 7).

Il Comitato desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, gli Stati Parte devono assicurare che tutte le autorità pubbliche nazionali e locali non praticino discriminazione razziale. Il Comitato raccomanda vivamente che i funzionari delle forze dell'ordine ricevano una formazione intensiva per garantire che, nello svolgimento delle loro funzioni, rispettino e sostengano tutti i diritti umani per tutti, senza discriminazione. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di assicurare che le rivendicazioni di discriminazione razziale siano studiate a fondo e siano assoggettate ad un controllo indipendente. Invita inoltre lo Stato Parte a favorire l'assunzione di persone appartenenti a gruppi etnici nella polizia o altre forze dell'ordine.

27. Il Comitato è preoccupato che il sistema fortemente decentrato d'Italia possa portare a diversità di politiche e decisioni a livello di regioni e province in materia di discriminazione fondata sulla origine razziale o etnica. Il Comitato rileva inoltre la necessità di adottare un piano di azione globale e comprensivo sui diritti umani alla luce della frammentarietà delle misure sui diritti umani adottate dalle autorità regionali (artt. 2 e 5).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di istituire un meccanismo di consultazione e coordinamento con le autorità locali, in modo da evitare politiche e decisioni contrarie agli articoli 2 e 5 della Convenzione. Incoraggia lo Stato Parte ad adottare un piano d'azione in materia di diritti umani globale e comprensivo.

29. Tenendo presente l'indivisibilità di tutti i diritti umani, il Comitato esorta lo Stato Parte a considerare la ratifica quei trattati internazionali sui diritti umani che non ha ancora ratificato, in particolare i trattati le cui disposizioni hanno un impatto diretto sulla materia della discriminazione razziale, come la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie (1990).

30. Alla luce della sua Raccomandazione Generale n. 33 (2009) sul follow-up alla Conferenza di revisione di Durban, il Comitato si compiace che lo Stato Parte abbia dato attuazione alla Dichiarazione di Durban e il programma d'azione, adottato nel settembre 2001 dalla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, adottando un piano d'azione nazionale contro il razzismo nel 2006 e attualmente stendendo un nuovo piano. Il Comitato chiede che lo Stato Parte includa nel suo prossimo rapporto periodico informazioni specifiche sull'implementazione di tale piano d'azione.

31. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di consultarsi e ampliare il dialogo con le organizzazioni della società civile che operano nel settore tutela dei diritti umani, in particolare nella lotta contro la discriminazione razziale e in connessione con la preparazione della prossimo rapporto periodico.

32. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di ratificare gli emendamenti all'articolo 8, comma 6, della Convenzione, adottata il 15 gennaio 1992 al quattordicesimo incontro degli Stati Parte alla Convenzione e approvata dall'Assemblea Generale nella sua Risoluzione 47/111 del 16 dicembre 1992. A questo proposito, il Comitato cita la Risoluzione dell'Assemblea Generale 61/148, 63/243 e 65/200, in cui l'Assemblea Generale invita caldamente gli Stati Parte ad accelerare le loro procedure di ratifica nazionali per quanto riguarda l'emendamento della Convenzione concernente il finanziamento del Comitato e di notificare al Segretario Generale prontamente per iscritto il loro accordo all'emendamento.

33. Il Comitato raccomanda che i rapporti dello Stato Parte siano resi prontamente disponibili e accessibili al pubblico al momento della loro presentazione, e che le Osservazioni del Comitato per quanto riguarda questi rapporti vengano ugualmente rese pubbliche nelle lingue ufficiali e le altre lingue comunemente usate, a seconda dei casi.

34. Notando che lo Stato Parte non ha presentato un documento di base (Core Document), il Comitato esorta lo Stato Parte a presentare un documento di base secondo le linee guida armonizzate in materia di relazione di cui ai trattati internazionali sui diritti umani, in particolare quelli sul documento base comune, adottato dal quinto inter-Committee sulle convenzioni internazionali in materia di diritti umani (human rights treaty bodies) a tenutasi nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3).

35. In conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione e articolo 65 del suo regolamento interno modificato, il Comitato chiede allo Stato Parte di fornire informazioni, entro un anno dall'adozione delle presenti Conclusioni, al seguito alle raccomandazioni contenute nei paragrafi 13 e 15 di cui sopra.

36. Il Comitato desidera inoltre attirare l'attenzione dello Stato Parte sulla particolare importanza delle Raccomandazioni di cui ai paragrafi 12, 18 e 25 e sollecita lo Stato Parte a fornire informazioni dettagliate nel suo prossimo rapporto periodico sulle misure concrete adottate per attuare questi Raccomandazioni.

37. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di presentare il suo XIX e XX rapporto periodico in un unico documento, il 4 febbraio 2015, tenendo conto delle linee guida per il CERD documento specifico adottato dal Comitato durante la sua settantunesima sessione (CERD / C /2007/1), e che affronti tutti i punti sollevati nelle presenti Osservazioni Conclusive. Il Comitato invita inoltre lo Stato Parte a rispettare il limite di 40 pagine per i rapporti per le convenzioni specifiche (treaty-specific reports) e 60-80 pagine per il documento comune di base comune (vedi linee guida armonizzate per li rapporti contenute nel documento HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).